



Rag. Luigina Andrighetti Frisoni | Consulente del lavoro | Revisore legale
Dott. Marco Frisoni | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza
Rag. Silvia Frisoni | Consulente del lavoro
Dott. Alessio Bisceglie | Consulente del lavoro
Dott.ssa Silvia Costa | Consulente del lavoro
Dott. Alberto Balestrini | Consulente del lavoro

Circolare n. 252 – 17 Novembre 2020

EMERGENZA “CORONAVIRUS” – L’ESONERO PER LE AZIENDE CHE NON ACCEDONO AGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: OPERATIVA LA PROCEDURA DI RICHIESTA DELL’AGEVOLAZIONE

Come già anticipato da precedenti informative di Studio, nel quadro delle misure adottate per il sostegno ed il rilancio dell’economia a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato introdotto dal D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) uno specifico esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale. In particolare, è previsto, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 Dicembre 2020 a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano già fruito, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, degli interventi di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-*quinquies*, D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), ossia dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO), cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) e assegni ordinari legati al Fondo di Integrazione Salariale (FIS), riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Risulta ancora da definire la possibilità di richiedere tale agevolazione con riferimento alle realtà artigiane, destinatarie delle tutele del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA).

Con la circolare n. 105/2020 l’INPS aveva anticipato le prime indicazioni sul tema, ricordando la necessaria approvazione dell’aiuto di Stato da parte della Commissione Europea, poi intervenuta a tutti gli effetti in data 10 Novembre 2020 con decisione C (2020) 7926 final. Ad autorizzazione pervenuta, con il messaggio n. 4254/2020 l’INPS ha quindi fornito le attese indicazioni operative per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati nel flusso UniEmens in relazione all’esonero in oggetto.

E' bene ricordare che, qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, non potrà avvalersi in alcun modo di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale COVID-19, salvo il caso in cui gli ulteriori trattamenti riguardino una diversa unità produttiva.

Per godere dell'esonero occorre inoltrare all'INPS, prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo, tramite cassetto previdenziale l'istanza di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il nuovo significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020" nella quale autocertificare:

1. le ore di integrazione salariale fruita dai lavoratori nei mesi di Maggio e Giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
2. la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
3. la contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
4. l'importo dell'esonero.

L'INPS, a seguito di opportune verifiche, attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva con validità dal mese di Agosto fino al mese di Dicembre 2020, dandone comunicazione al datore di lavoro attraverso il medesimo cassetto previdenziale.

Ai fini del calcolo dell'effettivo ammontare dell'esonero, l'Ente precisa che:

- lo stesso è pari al doppio delle ore di integrazione salariale già fruita nei mesi di Maggio e Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e che la retribuzione persa nei mesi di Maggio e Giugno 2020 deve essere maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive;
- occorre tenere conto dell'aliquota contributiva piena astrattamente dovuta e non di eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità.

L'effettivo ammontare dell'esonero fruibile non può superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di 4 mesi, fermo restando che l'esonero potrà essere fruito anche per l'intero importo sulla denuncia relativa a una sola mensilità, ove sussista la capienza.

A livello operativo, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti, occorre valorizzare all'interno della denuncia aziendale il nuovo codice causale "L903", avente il significato di "Conguagli Sgravio Articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104".

Per recuperare lo sgravio spettante occorre avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/VIG) nei seguenti casi:

- datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività;
- datori di lavoro che intendano recuperare l'esonero spettante nei mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2020, limitatamente ai casi in cui non fosse possibile con le prossime denunce inviabili (Novembre e Dicembre 2020).

Risulta doveroso precisare che l'agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziare. Più in particolare, per l'esonero contributivo di cui all'articolo 3 del Decreto-Legge n. 104 del 2020, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, gli oneri sono stati valutati in 363 milioni di euro per l'anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l'anno 2021.

In aggiunta ai requisiti soprelencati, si trattandosi in buona sostanza, di un beneficio contributivo, lo stesso risulta subordinato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296 del 2006, ossia :

1. regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
2. assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
3. rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si richiede, in aggiunta, ai fini della legittima fruizione dell'esonero, che il datore di lavoro si attenga al divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge.

Si precisa infine che, a seguito dell'emanazione del sopracitato messaggio, risulta sbloccata in concreto solo l'agevolazione introdotta dal D.L. n. 104/2020; per fruire materialmente dell'agevolazione prevista, invece, dal recente D.L. n. 137/2020 (art. 12, co. 14), nella sostanza molto simile, occorre attendere ancora i consueti chiarimenti amministrativi.

Per ulteriori eventuali approfondimenti, si rimanda a quanto comunicato dall'Istituto:

- [circolare INPS n. 105 - 18 Settembre 2020](#);
- [messaggio INPS n. 4254 - 13 Novembre 2020](#).

Si richiede alle aziende clienti interessate alla materiale richiesta dell'agevolazione di prendere contatti prontamente con il proprio referente di Studio, al fine di coordinarsi con le pratiche necessarie all'invio dell'istanza.

FRISONI^eBISCEGLIE

STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie



FRISONI^eBISCEGLIE
STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO

Via Oltrecolle, 139 - 22100 Como | P.IVA 03231120134

T 031555560 | F 031555540

info@frisoniebisceglie.com | pec.frisoniebisceglie@cgn.legalmail.it

